



Comune di Trebisacce

(Provincia di Cosenza)

CAP 87075

Piazza della Repubblica, 25

Internet: www.comune.trebisacce.cs.it

C.F. e P.IVA 00378820781

Tel. 0981550200 Fax 098158388

Mail: info@comune.trebisacce.cs.it

ORDINANZA N. 36 DEL 12/02/2021

OGGETTO: MISURE contro la DIFFUSIONE della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Chiusura classe 5^A ITI Istituto Aletti – Trebisacce.

IL SINDACO

Visto il D.l. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto "urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Richiamato, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale il sindaco, in qualità di autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del servizio di igiene pubblica territorialmente competente, adotta il provvedimento di quarantena obbligatoria secondo quanto prescritto;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Calabria e il DPCM 8 marzo 2020 e successivi, con le quali si ordina la quarantena obbligatoria a coloro che sono giunti nel territorio nei giorni precedenti e successivi all'8 marzo compreso;

Richiamato il DPCM del 22.03.2020 art.1 lettera B;

Vista le comunicazioni recanti disposizioni dell'ASP Cosenza dipartimento igiene e sanità pubblica mediante la quale si dispone l'adozione di apposite misure per la permanenza domiciliare obbligatoria;

Preso atto che è competenza del Sindaco disporre misure di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva, in caso si ravvisa la necessità e l'urgenza, sempre a fini meramente precauzionali di almeno giorni 10 anche in considerazione del fatto che non vi è certezza circa dei tempi minimi di incubazione del virus;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.

PRESO ATTO della Comunicazione dell'ASP con la quale si comunica che la ...Omissis..., è risultata positiva al test antigenico rapido;

ORDINA

LA CHIUSURA, in via cautelativa, della classe 5^A ITI Istituto Aletti Trebisacce, fino al 17 febbraio 2021 (termine necessario per verificare la manifestazione del virus in altri soggetti, decorrenti dall'ultimo giorno di presenza a scuola dell'interessata), salvo ulteriore proroga;

Per tal periodo, se non già disposto, la DAD;

DI NOTIFICARE la presente Ordinanza ai soggetti destinatari del provvedimento:

- ALLE Forze dell'Ordine territorialmente competenti
- Alla Polizia Municipale
- All'ASP di Cosenza
- Al Dirigente Scolastico IPSIA Aletti – Trebisacce

ORDINA

Ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

CHE la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy;

CHE i dati personali inerenti alle misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

CHE la presente ordinanza ha decorrenza immediata fatte salve eventuali e successive disposizioni;

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Firmato Digitalmente
Avv. Francesco MUNDO